

Roma e la sua ecumene: una prospettiva interdisciplinare di lettura*

1. Un esame complessivo dei tre ponderosi volumi dedicati all'*Ecumene romana* andrebbe troppo al di là delle mie forze, delle mie competenze e del tempo a mia disposizione: mi limiterò, pertanto, a formulare alcuni rilievi, tra loro disomogenei (me ne rendo conto), su quest'opera e, in particolare, sul suo VII volume, per poi sottoporre a un breve esame il mio articolo e quelli della cara amica e collega Francesca Lamberti.

Questa sezione della *Storia dell'Europa e del Mediterraneo* curata da Giusto Traina è stata elaborata, non diversamente dalle altre, sulla base di un criterio certamente innovativo. Salta subito agli occhi la sua struttura tripartita (storia politica; i contesti mediterranei; società, economie e culture): ma non meno significativa, a mio parere, è l'efficace periodizzazione che la definisce. Si propone così una panoramica contestuale di differenti realtà coeve che non costringe il lettore a faticose digressioni. Cionondimeno nel vol. V, storia politica e storia economica non procedono di pari passo: se il racconto degli eventi politici e militari ha inizio con la prima guerra sannitica (343 a.C.), l'analisi delle strutture economiche assume, invece, come punto di partenza la fine della guerra annibalica¹. In tal modo, a mio giudizio, non si sono adeguatamente valorizzate le interconnessioni rilevabili fra una serie di fenomeni coevi che interessarono l'insieme delle regioni mediterranee nella seconda metà del secolo IV a.C.: alludo, in particolar modo, all'affermarsi, anche in Occidente, di un'autentica economia monetaria; una transizione senza dubbio accelerata dalle conquiste di Alessandro e dalla grande disponibilità di metalli preziosi a esse conseguente².

Estremamente opportuna mi è parsa la decisione, nel volume VII, di proseguire il racconto fino al tentativo di riunificare l'ecumene romana operato da Giustiniano. Una scelta conforme, del resto, alla prospettiva del suo curatore per il quale il passaggio dall'Antichità al cosiddetto Medioevo non si può interpretare solo nel segno della discontinuità, in altre parole come una 'storia spezzata'³.

* Con la sola aggiunta di alcune note a pie' di pagina, mi limito a pubblicare il testo preparato, come scaletta, per il mio intervento.

¹ Cfr. J. Thornton, *Merci, Mercati ed equilibrio mediterraneo*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*. Direttore Alessandro Barbero. *Il mondo antico. III. L'ecumene romana*, a cura di Giusto Traina, volume V. *La res publica e il Mediterraneo*, Roma 2008, 563-594.

² M.H. Crawford, *La moneta in Grecia e Roma*, Roma-Bari 1982, 61 ss., 72 s. part.

³ Per adoperare la fortunata formula di A. Schiavone, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari 1996.

"
"
"
"

Giusto Traina, nella sua *Introduzione (Fratture e persistenze dell'ecumene romana)*⁴, ha messo bene in luce i contesti ideologici entro i quali sono state elaborate tanto le ipotesi continuiste o negatrici della 'decadenza' quanto quelle che guardano al modello della frattura. Io direi – ma tale mi sembra anche il pensiero del curatore, se interpreto correttamente quanto ha scritto⁵ – che, nella *pars Occidentis*, è la gestione del potere pubblico, vale a dire lo 'Stato'⁶, l'ambito entro il quale si riscontra il maggior cambiamento e, allo stesso tempo (sullo specifico piano delle forme della legittimazione del potere), la maggiore continuità⁷. Ma – lo ribadisco – al di fuori di quest'ambito piuttosto ristretto dominò la discontinuità: tra V e VI secolo mutò l'equilibrio tra moneta e terra e si passò da un esercito stipendiato sulla base delle entrate fiscali a un esercito fundamentalmente fondiario.

In altre parole, nei regni romano-barbarici, gli apparati amministrativi non crollarono immediatamente nel V secolo, ma decisamente tra 400 e 700. L'intera base fiscale si dissolse e, di conseguenza, tutti i parametri del potere politico dovettero essere riformulati *ex novo*. Come ha recentemente osservato anche Peter Heather⁸, l'Impero in quanto apparato amministrativo, basato sul prelievo fiscale e sull'autonoma risorsa di un esercito stipendiato, non poté esser mantenuto, in Occidente, a causa, soprattutto, di un evento contingente ma decisivo, che annichilì ogni velleità di riconquista delle province galliche e iberiche: il collasso del sistema fiscale conseguente alla perdita dell'*Africa* e, in particolare

⁴ In *Storia d'Europa e del Mediterraneo*. Direttore Alessandro Barbero. *Il mondo antico. III. L'ecumene romana*, a cura di Giusto Traina, volume VII. *L'Impero tardoantico*, Roma 2010, 13-36.

⁵ *Introduzione* cit., 15, ove si leggono queste parole: «l'operazione forse più equilibrata si deve al medievista Chris Wickham, che nel secondo volume della *Penguin History of Europe* ha saputo integrare i progressi della ricerca nella cornice tradizionale, individuando l'eredità di Roma nelle fratture come nelle persistenze, e tenendo conto delle differenze regionali senza per questo perdere di vista l'insieme».

⁶ Col termine 'Stato' – che assumo nel significato attribuitogli da Chr. Wickham, *Le società dell'alto medioevo. Europa e Mediterraneo, secoli V-VIII*, trad. it. Bologna 2009; ma vd. anche Id., *The Inheritance of Rome. A History of Europe from 400 to 1000*, London 2010 – alludo, in un modo molto generico, alla fonte dell'eteronomia. Se poi si volesse adoperare tale espressione in una specifica ricerca di storia del diritto, essa, a mio parere, non apparirebbe idonea a descrivere le realtà istituzionali del mondo antico.

⁷ Penso, in particolare, a Ernst H. Kantorowicz, la cui intera opera – a eccezione del suo capolavoro (*I Due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, trad. it. Torino 1989) – è fondata su un'ipotesi fondamentale: sul piano dell'immaginario politico e religioso non esisterebbe uno iato tra mondo antico e mondo medievale; pertanto le coordinate dell'immaginario collettivo sarebbero rimaste le stesse, nonostante il passaggio dal 'paganesimo' al cristianesimo. Vd. S. Bertelli, *Religio regis e media aetas*, in *Gli occhi di Alessandro. Laboratorio di storia 2*, Firenze 1990, 12, nonché V. Marotta, *Gli dèi governano il mondo. La trasmissione del potere imperiale in età tetrarchica*, in *Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico* 3, 2010, 173 part., con bibl.

⁸ P. Heather, *La caduta dell'Impero romano. Una nuova storia*, trad. it. Milano 2006, 333 ss.

della *Proconsularis* e della *Byzacena*. Fu la struttura stessa dello ‘stato’ a mutare con il passaggio da uno ‘stato’ basato sulle imposte a uno ‘stato’ basato sulla terra o sulla rendita. A uno ‘stato forte’⁹, in Occidente, subentrò uno ‘stato’ più debole – è questo il caso delle Gallie merovingiche – caratterizzato dalla presenza di un esercito compensato con beni fondiari¹⁰ ma anche, allo stesso tempo, da un forte senso del potere pubblico che agiva come centro di legittimazione politica. Rispetto alle forme di esercizio del potere pubblico (ossia alle pratiche della politica e della sua legittimazione) ha senso, dunque, parlare di continuità ovvero di eredità del mondo romano nel cosiddetto Alto-Medioevo¹¹.

D’altra parte l’Impero va valutato come un insieme di province piuttosto che come un’unità. Dal punto di vista territoriale ed economico il principale fattore d’unificazione del mondo governato da Roma era rappresentato dal suo sistema fiscale. Per iniziativa degli apparati pubblici tanti beni erano trasportati da un luogo all’altro, al fine di sostenere le tre principali spese del governo: l’esercito, le capitali e l’amministrazione civile. Sistema fiscale e reti commerciali in età tardoantica erano strettamente coordinate e integrate tra loro: l’esercito del Reno, ad esempio, a parte l’olio d’oliva (che arrivava dalla Spagna meridionale) era rifornito dalle Gallie e dalla Britannia. Nelle province della prefettura delle Gallie si era creata una rete di circolazione fiscale, certamente complessa, ma sostanzialmente separata dal mondo mediterraneo. Questo discorso può essere esteso ad altre aree di insediamento degli eserciti romani e, in particolare, a quelli danubiani. L’alto Danubio, fino alla Pannonia, era rifornito dall’Italia annonaria e così via, per quanto emerge da una ricognizione attenta dei materiali archeologici e della loro provenienza¹².

2. Sul mio contributo¹³, astenendomi – come è ovvio – dal formulare un qualsivoglia giudizio, posso dire ben poco. Mi sembra, in ogni caso, che tra i

⁹ Si riprende la terminologia di Wickham, *Le società dell’alto medioevo* cit., 83 ss.

¹⁰ Cfr. soprattutto Wickham, *Le società dell’alto medioevo* cit., 85 s. part.

¹¹ A tal riguardo occorre tener ben presenti, più di altre, le ricerche di Ferdinand Werner, compiutamente riassunte nel suo *Nascita della nobiltà. Lo sviluppo delle élite politiche in Europa*, trad. it. Torino 2000.

¹² Sono, a mio parere, rilievi di grande interesse per gli storici dell’economia, ma non privi di valore per quanti intendono occuparsi dell’organizzazione dell’esercito e delle regole che definivano i suoi rifornimenti. Probabilmente si dovrebbe proseguire l’indirizzo di indagini inaugurato da V. Giuffrè, soprattutto in *Iura e arma*, ora in Id., *Letture e ricerche sulla “Res Militaris”*, II, Napoli 1996, 383 ss.

¹³ *La cittadinanza romana nelle ecumene imperiale*, in *Storia d’Europa e del Mediterraneo*. Direttore Alessandro Barbero. *Il mondo antico. III. L’ecumene romana*, a cura di Giusto Traina, volume VI. *Da Augusto a Diocleziano*, Roma 2009, 541-594.

tanti difetti che gli si possono imputare, esso proponga almeno un pregio, da ascrivere certamente, più che all'oggettivo rilievo del risultato, al tentativo o, meglio, al desiderio di corrispondere a quello che, da subito, mi è parso il più felice tra i criteri ispiratori di quest'opera: definire un quadro non romano-centrico dell'ecumene imperiale. Riuscito o meno che sia, il mio tentativo di descrivere realtà poco o per nulla note, come quelle delle regioni più periferiche dell'Occidente romano (le aree renane o quelle più interne delle Gallie e della Britannia) persegue senza dubbio quest'obiettivo. Qui nasce, ad esempio, il mio intento di approfondire, nei prossimi anni, lo studio delle pratiche ordaliche e delle leggi barbariche, prima fra tutte il *Pactus legis Salicae*¹⁴. Le possibilità di intraprendere nuovi studi, su di un fronte lasciato sostanzialmente sguarnito, almeno in Italia, dagli storici del diritto medievale, sono estremamente numerose¹⁵.

In tal caso è però in gioco, anche e soprattutto, l'opportunità di inaugurare indagini che inseriscano gli storici dei diritti antichi in un quadro di ricerche davvero interdisciplinare che li coinvolga, su di un piano di parità, fianco a fianco ad antropologi e a demografi. Ad esempio, l'influenza dei sistemi giuridici sulle condotte sessuali, sulle strutture della parentela, sui divieti matrimoniali e, più ampiamente, sui rapporti tra donne e uomini, tra tarda antichità e alto-medievo, sono temi che potrebbero suscitare studi di eccezionale rilievo per comprendere come siano state definite le strutture della parentela europee in età medievale e moderna¹⁶.

Sui rapporti tra diritto romano e diritti locali in Oriente, dopo la *constitutio Antoniniana*, il quadro da me proposto è senza dubbio convenzionale. Con poche sfumature differenti, per le quali sono fondamentalmente debitore nei confronti di alcuni contributi dell'amico Giusto Traina¹⁷, ho semplicemente ri-

¹⁴ Con il proposito di verificare l'ipotesi della derivazione del nucleo più antico di questi testi normativi da regolamenti militari romani.

¹⁵ Su questi temi, a Cagliari, si è tenuto il 5 e il 6 ottobre del 2012, un convegno internazionale intitolato «*Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)*». Un primo quadro bibliografico in V. Marotta, *Potere imperiale e leggi barbariche: il Pactus legis Salicae*, in *Ravenna Capitale. Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati (V-VIII secolo)*, 14-15 maggio 2010, Ravenna, in <http://amsacta.unibo.it/2801/1-9>.

¹⁶ L'articolo di A. Barbero, *I Germani*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*. Direttore Alessandro Barbero. *Il mondo antico. III. L'ecumene romana*, a cura di Giusto Traina, volume VII. *L'Impero tardoantico* cit., 465-492, rappresenta, da questo punto di vista, un ottimo punto di partenza, dal momento che riassume i termini essenziali di un dibattito che meriterebbe di essere rimeditato a fondo dagli storici del diritto dell'Occidente tardoantico.

¹⁷ G. Traina, *Introduzione. Imperium, romanizzazione, espansione*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*. Direttore Alessandro Barbero. *Il mondo antico. III. L'ecumene romana*, a cura di Giusto Traina, volume VI. *Da Augusto a Diocleziano* cit., 19 s.; Id., *Le gentes d'Oriente fra identità e integrazione*, in *AntTard.* 9, 2001, 71-80.

proposto il contesto definito da Jerzy Modrzejewski, che mi è sempre parso più coerente di quello elaborato da Mario Talamanca¹⁸.

Quanto al Papiro Giessen 40 col. I e ai problemi, che esso propone, ho cercato di non adagiarmi sulle soluzioni più convenzionali, senza però nulla concedere a ipotesi interpretative estremistiche e unilaterali.

Ci si è chiesti spesso chi fossero i *dediticii*. Come è noto, *peregrini dediticii* erano i popoli sconfitti dai Romani e arresi a discrezione, la cui *civitas*, in quanto istituzione riconosciuta da Roma, almeno temporaneamente veniva meno. Si trattava, pertanto, di una *pessima libertas* e lo statuto dei *dediticii* era evidentemente il peggiore, come attesta il confronto con la legge Elia Sentia del 4 d.C., che equiparò, con ulteriori determinazioni negative (si può presumere), lo *status* degli schiavi marchiati, condannati ai *vincula* o ai giochi gladiatori e poi affrancati, a quello dei *dediticii*. I *liberti peregrini dediticii Aeliani*, oltre a subire gravi limitazioni alla loro capacità giuridica, non avrebbero potuto ottenere né la *Latinitas* né, tantomeno, la *civitas Romana*. Essi non avrebbero potuto far testamento nemmeno come *peregrini*, perché non appartenevano a nessuna cittadinanza determinata (*Tituli ex corpore Ulpiani* 20.14).

Occorre rilevare, inoltre, che l'integrazione [*de*]deitikiōn, definita dal primo editore del P. Giess. 40 (vale a dire Paul Martin Meyer), si iscrive entro una precisa tradizione di studi inaugurata da Theodor Mommsen (morto nel 1903 sette anni prima, pertanto, della pubblicazione di tale papiro) e da Ludwig Mitteis nel suo *Reichsrecht und Volksrecht* del 1891. Il Mommsen e il Mitteis ritenevano che, almeno in Egitto, sarebbero stati esclusi dalla concessione di Caracalla gli abitanti indigeni della *chōra*, vale a dire quanti non potessero essere annoverati né tra i *politai* di Alessandria, Naucrati, Tolemaide, Antinopoli, né, dopo il 202, a séguito di un'importante riforma di Settimio Severo che avviò la trasformazione dei *nomoi* in *civitates*, tra i cosiddetti metropoliti (e tra gli *apò tou gymnasiou*). Questi *peregrini nullius civitatis* sarebbero stati considerati *dediticii*: pertanto proprio a essi sarebbero stati equiparati i *liberti dediticii Aeliani*. Insomma il Meyer, innanzi alle lettere [*de*]deitikiōn (ma il Meyer leggeva [*de*]eitikiōn), quasi naturalmente, scelse l'integrazione [*ded*]eitikiōn, riferendo le parole *chōr[is] tōn [de]deitikiōn* al verbo reggente della frase principale (*dídōmi*).

Tuttavia, già nel lontano 1925, Gino Segré aveva dimostrato, sul piano filologico e grammaticale, che le parole *chōr[is] tōn [de]deitikiōn* possono essere rette solo dal participio *ménontos* e non dalla frase principale introdotta da

¹⁸ Mi permetto di rinviare a V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino 2009, 133-138, 152-154; Id., *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*. Direttore Alessandro Barbero. *Il mondo antico*. III. *L'ecumene romana*, a cura di Giusto Traina, volume VI. *Da Augusto a Diocleziano* cit., 575-579.

dídōmi. Ciò equivale a dire che – qualunque sia il significato della cosiddetta clausola di salvaguardia – i *dediticii* in ogni caso non sarebbero stati esclusi dalla concessione principale, ossia dalla *civitas Romana*, ma unicamente dalla disposizione che era oggetto della clausola introdotta da *ménontos*.

Agli inizi degli anni '60 del secolo scorso, la pubblicazione della *Tabula Banasitana* (un testo che riferisce tre documenti, due epistole imperiali, una di Marco Aurelio e Lucio Vero, l'altra di Marco Aurelio e Commodo, e un estratto dal *commentarius civitate Romana donatorum*) ha introdotto, nel dibattito storiografico, un importante elemento di novità. Posso ricordare unicamente tre linee del terzo documento, che coincide con un estratto del *commentarius civitate Romana donatorum*, il registro nel quale a Roma venivano inseriti i nomi, l'età e l'*origo* di tutti i nuovi cittadini: ll. 35-37 ... *his civitatem Romanam dedimus, salvo iure gentis et sine deminutione tributorum et vectigalium populi et fisci* «... noi concediamo loro la cittadinanza romana, fatto salvo il diritto vigente della loro tribù e senza sgravio delle tasse e dei tributi dovuti al popolo e al fisco». Sulla base di un confronto tra la clausola di salvaguardia, introdotta, nelle linee 8 e 9 del Papiro Giessen, dal participio *ménontos*, e quella riferitaci dalla *Tabula Banasitana*, si potrebbe giungere, secondo William Seston, a quest'ipotesi di restituzione delle linee 8 e 9: *ménontos tou dikaiou tōn politeumátōn chorís tōn dedeitikōn* ("fatto salvo il diritto delle comunità politiche a eccezione dei *dediticii*"). Secondo quest'ipotesi tutti gli abitanti liberi dell'Impero avrebbero ricevuto la cittadinanza, anche i *dediticii*. Questi ultimi, tuttavia, non avrebbero potuto godere, a differenza di altri, della tutela dei propri peculiari ordinamenti giuridici.

Ma l'integrazione [*de*] *deitikōn* è proprio l'unica possibile? Spesso lo dimentica, ma così non è. Muovendosi all'interno delle coordinate imposte dalla logica del confronto con i documenti trasmessici dalla *Tabula Banasitana*, occorre riconoscere che un'ipotesi formulata da James Oliver, negli anni '70 del secolo scorso, vi corrisponde meglio. A suo parere, la linea 9 non dovrebbe integrarsi con [*de*] *deitikōn* ma con [*ad*] *deitikōn*, sostanzialmente anche in questo caso una traslitterazione, ma del neutro latino *additicia*: potremmo immaginare, mediante una sua retroversione, che il testo originale della *constitutio* suonasse in tal modo: *do omnibus ... per universum orbem civitatem Romanam, salvo iure civitatum praeter additicia <iura>*.

Nessuno, tra gli abitanti liberi dell'impero, sarebbe stato escluso dall'elargizione della *civitas*, ma tutti gli obblighi esistenti nei confronti delle *civitates* e delle altre comunità dell'ecumene romana non sarebbero stati toccati, pur riconoscendo gli *addeitkia*, ossia quei regolamenti addizionali a volte più favorevoli, come nell'ipotesi, per scendere nel concreto, delle immunità concesse, tra gli altri, ai veterani e alle loro famiglie, a volte più sfavorevoli: e si può ricordare, a tal riguardo, l'esempio dei contadini egizii legati alla propria *idfa*.

Non credo, inoltre, che si possa contrapporre, come vorrebbe Francesco De Martino¹⁹, alla struttura del dispositivo dell'editto la cosiddetta logica della storia. Se volessimo davvero corrispondere alla logica della storia, dovremmo concludere che il testo della costituzione o non facesse menzione dei *dediticii*, oppure li ricordasse in un altro contesto perduto poi nelle ampie lacune del Papiro Giessen 40 col. I. Difatti il termine *dediticii* e la clausola, che esso presuppone (*chōrís tōn dedeitikfōn*), non appaiono in grado, dal punto di vista giuridico, di circoscrivere l'ambito di tutti gli esclusi dalla concessione imperiale. Si potrebbero certamente riferir loro i *dediticii Aeliani*, i *deportati* e i condannati *in opus publicum*. Ma individui come i *liberti Latini (Aeliani e Iuniani)*²⁰ – categorie abolite soltanto da Giustiniano – non vi sarebbero, invece, ricompresi²¹.

3. A Francesca Lamberti, per i suoi contributi²², devo, in primo luogo, rivolgere i miei più sinceri complimenti. Soprattutto in *L'identità romana: pubblico*,

¹⁹ *Storia della costituzione romana*, IV.2, Napoli 1975², 782: il quale, dopo aver condotto un'indagine meticolosa senza mai nascondersi tutte le difficoltà proposte da questo documento, e aver sottolineato che «... ragioni di ordine stilistico e grammaticale consigliano di riferire l'esclusione dei *dediticii* alla clausola introdotta dalla parola *ménontos*», osserva infine: «se questa è la conclusione storica, il testo del papiro Giessen conteneva l'esclusione dei *dediticii* dal conferimento della cittadinanza romana, il che implica necessariamente di collegare a tale esclusione la clausola esistente nella parte lacunosa. Si può anche ammettere che tale clausola, immediatamente riferita a coloro cui la cittadinanza veniva concessa sia un inciso nel testo, mentre il *chōrís tōn dedeitikfōn* si colleghi invece direttamente con le parole del conferimento. Non è certo un esempio di stile, ma non dobbiamo per attribuire perfezione stilistica all'ignoto traduttore della costituzione, offendere la logica del testo e la storia».

²⁰ L'istituto della *libertas* senza *civitas* era ancora vitale al tempo di Costantino, come emerge da CTh. 9.24.1.4 *Imp. Constantinus A. ad populum* (del 1° apr. 320), una costituzione nella quale l'imperatore concesse la libertà (*Latina*) ai *servi* che avessero denunciato i responsabili del ratto di una vergine.

²¹ Vd. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi cit., 109-131. A mio parere è assolutamente lecito dubitare del fatto che le masse contadine tributarie e, in specie, gli Egizii, ad esempio, fossero stati davvero annoverati tra i destinatari del «divino dono» imperiale. Mi limito a indicare, a tal riguardo, un documento utilizzato raramente nel dibattito del XX secolo sulla *constitutio Antoniniana*. In Cirenaica attorno al 500, sotto l'impero di Anastasio, sembrerebbe ancor netta la distinzione tra Romani ed Egizii: SEG IX 356 = G. Oliverio in *Documenti antichi dell'Africa Italiana*, vol. II *Cirenaica*, fasc. II, *Il decreto di Anastasio I su l'ordinamento politico-militare della Cirenaica, iscrizioni di Tocra- El Chamís, Tolemaide, Cirena*, Bergamo 1933, no. 139, linee 46-51.

²² F. Lamberti, *Il cittadino romano*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*. Direttore Alessandro Barbero. *Il mondo antico. III. L'ecumene romana*, a cura di Giusto Traina, volume V. *La res publica e il Mediterraneo* cit., 521-561; Ead., *L'identità romana: pubblico, privato, famiglia*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*. Direttore Alessandro Barbero. *Il mondo antico. III. L'ecumene romana*, a cura di Giusto Traina, volume VI. *Da Augusto a Diocleziano* cit., 595-628.

privato, famiglia, Francesca ha saputo trarre giovamento dal confronto con altre discipline antichistiche o con altre scienze sociali, senza rinunciare, però, al proprio peculiare punto di vista di storico del diritto. In effetti occasioni come queste accentuano il rischio di invadere àmbiti d'altrui competenza, dallo studio delle antichità romane alla demografia storica.

Cionondimeno questo pericolo va consapevolmente affrontato. A mio parere la definizione della peculiare antropologia giuridica dei Romani dovrebbe divenire, in futuro, il nostro principale campo di ricerca: soltanto così la storia del diritto (la storia del diritto romano) potrà riconquistare una dimensione strategica, introducendo gli studiosi d'altre discipline storiografiche alla lunga durata e alla funzione riproduttrice delle norme²³. Il diritto assume come proprio ogni aspetto della vita sociale, economica, culturale, religiosa, tecnica e anche scientifica, in altre parole tutto ciò che si fa e si produce in una società. Tuttavia ciò non vuol dire che esso sia soltanto un riflesso del sociale, la sua espressione formale. Proprio per tal motivo lo storico del diritto non può occuparsi esclusivamente dei cambiamenti. Una storia (e, in particolare, una storia giuridica) che assumesse soltanto questi ultimi a proprio oggetto perderebbe di vista l'essenziale: le strutture delle quali i cambiamenti sono solo un modo di adattarsi al tempo.

Non vorrei essere frainteso. Lo storico del diritto deve senz'altro tener conto di ogni studio che si interroghi sui rapporti tra diritto e pratiche sociali o sul valore delle regole giuridiche come strumento di comprensione della realtà. Ma non è questo il suo compito più importante. Per esempio, nelle indagini sulla *patria potestas* e sul suo rilievo sociale – e alludo così a uno degli oggetti di un contributo di Francesca Lamberti²⁴ –, si può, anzi si deve prender posizione nel dibattito che divide quanti giudicano intollerabile la condizione psicologica dei Romani adulti delle famiglie aristocratiche²⁵, da coloro i quali, sulla scorta di dati desunti da ricerche di demografia storica, sottolineano, invece, che gli individui d'età maggiore ai venti anni, ancora sottoposti a *patria potestas*, sarebbero stati così pochi da non mettere in pericolo i buoni rapporti tra le generazioni. Ma, sul piano della storia del diritto, non tutto si può ricondurre a queste due divergenti interpretazioni, proprio perché un'istituzione non è mai solo il riflesso di una pratica sociale. Le contrapposte prospettive, ora prese in esame, possono o, meglio, devono essere compiutamente valorizzate in puntuali indagini su specifici contesti storici, purché non si dimentichi che l'efficacia della *patria potestas* non si rivela prioritariamente nell'autoritarismo patriarcale, ma nella

²³ Y. Thomas, *Présentation*, in *Annales Histoire, Sciences Sociales* 57 / 6, 2002, 1425-1428.

²⁴ Lamberti, *L'identità romana: pubblico, privato, famiglia* cit., 595-600 part.

²⁵ Molti dei quali, proprio per questo, avrebbero addirittura desiderato uccidere il proprio padre.

regolamentazione successoria della filiazione legittima: il potere dei *patres*, infatti, è soprattutto quel ‘legame di diritto’ che si sostituisce al legame di natura. Al contrario della maternità, la paternità, nella peculiare antropologia giuridica dei Romani, non deriva dalla nascita del figlio, ma da un «fatto giuridico» che istituisce un «legame giuridico», suscettibile d’esser distrutto da avvenimenti diversi dalla morte. Esso, cionondimeno, è pur sempre «necessario e sufficiente per aprire una successione legittima che lo perpetui per mezzo del patrimonio»²⁶.

A Francesca Lamberti, che – inutile sottolinearlo – ha saputo compiutamente dominare una letteratura variegata (dall’antiquaria ottocentesca alle più recenti e sofisticate indagini di psicologia o di demografia storica), va riconosciuto il merito di non essersi arresa al fascino di studi senza dubbio suggestivi, ma del tutto inidonei, se li si volesse eleggere a uniche guide d’una ricerca giuridica.

Valerio Marotta
(Università di Pavia)
valerio.marotta@unipv.it

²⁶ Y. Thomas, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in G. Duby et M. Perrot (dir.), *Storia delle donne. L’antichità*, a cura di P. Schmitt Pantel, Roma-Bari 1990, 108 ss., 115 part.

